

## Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 02/03/2016 Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

Circolare n. 46 e, per conoscenza,

Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di

Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei

Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l'accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai

Comuni.

Rivalutazione per l'anno 2016 della misura degli assegni e dei

requisiti economici.

**SOMMARIO:** Importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2016.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.2.2016, ha reso noto che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l'anno 2016, alle prestazioni di cui all'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultata pari a - 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto l'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero".

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, il medesimo Comunicato ha precisato che restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25.3.2015.

Di seguito, si riepilogano per ogni utilità gli importi delle prestazioni in argomento per l'anno 2016 già applicati nell'anno 2015 (circolare INPS n. 64 del 2015).

## ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 8.555,99.

## ASSEGNO DI MATERNITA'

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a Euro 16.954,95.

Il Dirigente Generale Vicario Vincenzo Damato